

Visto il C.C.N.L. del Comparto Sanità relativo al triennio 2016-2018, sottoscritto il 21/05/2018, che all'art. 73 (lett. a), prevede fra le cause di cessazione del rapporto di lavoro il compimento del limite massimo di età e il successivo comma 2 del medesimo articolo secondo il quale per tale fattispecie non è dovuto il preavviso in quanto la risoluzione del rapporto avviene automaticamente e opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista;

Vista la normativa in materia di collocamento a riposo per limiti di età, l'art. 53 del D.P.R. 761/79, il D.Lgs. 503/92, l'art. 11 della L. 724/94 e relativa tabella A allegata, l'art. 22 ter del D.L. 01/07/2009 n. 78 convertito in L. 102 del 03/08/2009, l'art. 12, c. 12 sexies del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni dalla L. 29/07/2010 n. 122, l'art. 24 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22/12/2011, il D.L. n. 216 del 29/12/2011 convertito in L. n. 14 del 24/02/2012 recante nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici a decorrere dal 01/01/2012;

Visto il D.L. n. 101 del 31/08/2013 convertito in legge n. 125 del 30/10/2013 che fornisce, un'interpretazione autentica all'art. 24, comma 4, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito in legge 22/12/2011, n. 214, nel senso che l'amministrazione ha l'obbligo di collocare a riposo d'ufficio il lavoratore che ha conseguito il requisito anagrafico (nella specie 65 anni) a tal fine previsto, purché abbia già maturato a qualsiasi titolo i requisiti per il conseguimento del diritto a pensione;

Vista la legge n. 228 del 24/12/2012, come modificata dalla legge n. 232 del 11/12/2016, che sancisce la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti presenti anche presso Enti di previdenza privati, e che all'art. 1, comma 239, come modificato dall'art. 1, comma 195, lettera b) della lg. 232/2016, prevede che la facoltà di cumulo possa essere esercitata, per la liquidazione del trattamento pensionistico, a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'art. 24 della legge 214 del 2011 adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 della legge n. 122 del 2010, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo;

Vista la nota prot. n. 0043053 del 08/10/2018 del competente Ufficio INPS, con la quale, in esito alla domanda di pensione in cumulo presentata dalla sig.ra

Massimino Carmela, è stata comunicata a quest'azienda l'effettiva anzianità contributiva della dipendente, risultante dal cumulo dei contributi complessivi versati presso l'INPS Gestione Privati e di quelli versati presso l'INPS-CTPS, pari ad anni 42 mesi 07 e giorni 05;

Visto il prospetto dell' ufficio competente del Settore Risorse Umane, allegato in copia al presente atto quale parte integrante, con cui si comunica l'anzianità contributiva maturata alla data del 31/10/2018, dalla Sig.ra Massimino Carmela quantificata in anni 42, mesi 07 e giorni 05, per il servizio di ruolo presso questa azienda, con versamento contributivo INPS-CTPS, dal 01/02/2010 al 31/10/2018; e per la presenza di contribuzione INPS-Gestione Privati per un totale di 1760 settimane, pari ad anni 33, mesi 10 e giorni 05, utili al raggiungimento del requisito contributivo previsto per la pensione anticipata;

Accertato che la dipendente Sig.ra Massimino Carmela, nata a Catania il 15/12/1952, Infermiere Psichiatrico con un anno di corso Senior di ruolo, ha compiuto 65 anni in data 15/12/2017 e, sulla base della sopracitata nota INPS prot. n. 0043053 del 08/10/2018, alla data del 31/10/2018 risulta in possesso del requisito contributivo (anni 41 e mesi 10) previsto dalla normativa vigente per la pensione anticipata, per cui, nel rispetto della succitata disposizione di legge, deve essere collocata a riposo d' ufficio a decorrere dal 01/11/2018;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere nei confronti della citata dipendente al collocamento a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal 01/11/2018;

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Aurea Emanuela Bisello;

DISPONE

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- collocare a riposo per raggiunti limiti di età, con decorrenza 01/11/2018, la Sig.ra Massimino Carmela, nata a Catania il 15/12/1952, Infermiere Psichiatrico con un anno di corso Senior di ruolo (matr. 30112), con attribuzione del trattamento pensionistico spettante ai sensi della vigente normativa e dell'indennità di fine servizio;

- definire, a cura del Settore proponente, gli adempimenti finalizzati alla corresponsione, da parte degli Istituti a ciò preposti, del trattamento di quiescenza e di fine servizio;
- notificare il presente atto alla dipendente in questione, dandone, altresì, comunicazione all'Unità Operativa interessata.

Su delega del Direttore Generale F.F.
Il Direttore del Settore Risorse Umane
(Dott.ssa Caterina Ferrante)